

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TELEMATICO FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE ON-LINE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI PONTOGGIO.**

L'anno \_\_\_\_\_, addì, \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale del Comune di Pontoglio, con la presente convenzione **tra:**

1) Comune di Pontoglio con sede in Pontoglio (BS), Piazza XXVI Aprile 16/18 C.F.: 00692230170 - P.Iva: 00575200985, rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., delle funzioni di Responsabile del Servizio, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta e di seguito chiamato per brevità anche "Comune" o "Ente erogatore";

**e**

2) \_\_\_\_\_ (Ente Fruitore) con sede legale in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nelle funzioni di \_\_\_\_\_, che agisce nel presente atto, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito chiamata per brevità anche "Ente fruitore" o "Ente convenzionato";

**PREMESSO CHE:**

con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 21.09.2021, si è stabilito:

- di attivare collegamenti telematici via web da postazione remota, finalizzati alla consultazione on-line della banca dati anagrafica del Comune da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 223/1989 (*Regolamento anagrafico*), dal DPR n. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e dal D. Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*) e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare atto che tali soggetti, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di accedere ad informazioni anagrafiche, sono individuabili nelle seguenti categorie generali:
  - Forze dell'Ordine (Polizia di Stato – Carabinieri - Guardia di Finanza – Vigili del Fuoco Guardia di Finanza);
  - uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria;
  - enti ed uffici appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
  - soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
  - organismi di diritto pubblico;
  - enti che svolgono servizi rilevanti per i cittadini come i CAAF, i Patronati;
- di dare atto, altresì, che l'attivazione dei collegamenti comporta una spesa annuale di € 300,00 (oltre IVA di legge) a carico dell'Ente;
- con nota acquisita al protocollo comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ l'Ente fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione, allo scopo di ottenere l'accesso on-line, tramite collegamento telematico, alla consultazione della banca dati anagrafica del Comune, operazione necessaria per gli adempimenti normativi e le finalità istituzionali;

## VALUTATA

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dal soggetto fruitore e delle disposizioni normative in vigore:

### VISTI:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” che disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- il D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (nel seguito indicato con l'acronimo CAD);
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive m. e i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);
- il GDPR regolamento U.E. n. 2016/679;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”) che richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;
- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, Versione 2.0 - Giugno 2013;
- il DPCM in data 5.5.1994 (Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità) il quale prevede l'obbligo per i Comuni di consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di permettere agli stessi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali;

Dato atto che il presente Schema di Convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005, c.d. caso Laziomatica (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005) alle quali le parti contraenti si devono scrupolosamente attenere, come indicato nelle rispettive clausole contrattuali in cui è previsto che:

- le qualifiche soggettive e le motivazioni delle richieste di accesso delle Amministrazioni beneficiarie siano attentamente vagliate prima della stipula dell'atto;
- le Amministrazioni beneficiarie sono richiamate al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- l'accesso è consentito per le sole finalità di legge e sono individuate le informazioni e i dati accessibili;
- non sono consentiti trattamenti di dati per finalità diverse da quelle istituzionali;
- viene fatto divieto ai soggetti beneficiari di divulgare o utilizzare notizie, informazioni e dati per finalità diverse da quelle previste nella citata convenzione;

- è tassativamente vietata la consultazione dei dati da parte di soggetti terzi rispetto ai firmatari della convenzione anche attraverso la cessione delle credenziali di accesso da parte delle Amministrazioni beneficiarie e vengono disciplinate le modalità di accesso alla banca dati anagrafica;
- le soluzioni tecnologiche adottate come strumenti di consultazione sono corrispondenti alle modalità di accesso raccomandate dal Garante nel provvedimento del 6 ottobre 2005 e alle linee guida redatte da DigitPA;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune si impegna a mettere a disposizione l'accesso alla banca dati anagrafica, al fine di consentire all'Ente convenzionato, la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. Il personale incaricato dall'Ente convenzionato può accedere ed utilizzare le informazioni contenute nella banca dati Anagrafica, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti istituzionali. I dati, le informazioni e le risultanze anagrafiche ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente convenzione, nonché le attestazioni di situazioni anagrafiche pregresse (storiche) e l'estrazione di elenchi dall'anagrafe della popolazione residente, devono essere richiesti al Servizio Demografico, che valuterà, di volta in volta, la compatibilità con la normativa in vigore.

### **ART. 2 – DATI OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE**

Il Comune consente l'accesso telematico tramite rete web ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili, in maniera segmentata e selettiva, le informazioni relative alla popolazione residente sotto forma di visure e stampa di risultanze individuali.

La tipologia delle informazioni è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto.

Le caratteristiche del collegamento sono modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui alla legge n. 196/2003 e s.m.i..

Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte dell'Ente convenzionato sono le seguenti:

- interrogazione dati anagrafici secondo il profilo assegnato;
- consultazione residenza e posizione individuale e familiare del cittadino;
- ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
- esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe. Inoltre, l'Ente convenzionato deve comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio Demografico del Comune le generalità e tutte le informazioni necessarie nonché copia dei documenti del personale abilitato alla consultazione e al fine del rilascio delle credenziali (chiavi di accesso) personalizzate per ciascun operatore che saranno consegnate ai dipendenti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe comunale per il tramite del Rappresentante dell'Ente convenzionato indicato in premessa.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale appositamente incaricato dall'Ente fruitore nel rispetto delle procedure tecniche concordate con il Comune e richiamata dalla presente convenzione. Tale personale dovrà evitare l'ulteriore accesso ai dati anagrafici da parte di dipendenti non abilitati alla consultazione.

Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini presenti nella banca dati del Comune a partire dall'anno 2000. Per informazioni antecedenti tale anno si richiama il secondo capoverso di cui all'art. 1.

### **ART. 3 - CRITERI TECNICI DELLE MODALITÀ DI ACCESSO.**

Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica avverrà mediante modalità Web tramite indirizzo, accessibile da apposita funzione "Extranet" disponibile nel menù orizzontale del Portale dell'Ente [www.comune.pontoglio.bs.it](http://www.comune.pontoglio.bs.it).

Il login avviene, come anticipato nel precedente art. 2., mediante specifica assegnazione di credenziali d'accesso ed autenticazione tramite utilizzo di una coppia *username/password* (quest'ultima di idoneo livello di complessità).

La consultazione dei dati tra la banca dati comunale e il personal computer dell'Ente fruitore viene effettuata tramite protocolli di sicurezza che adottano un procedimento di crittografia del flusso mediante certificato.

Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati quotidianamente mediante esportazione automatica dei dati contenuti in anagrafe.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora, per ragioni organizzative o tecnologiche, si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico. Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti; è quindi esclusa la possibilità di eseguire un'estrazione dell'intera banca dati.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.

L'Ente fruitore nella persona del suo Rappresentante, indicato in premessa, si impegna a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza lo Stesso si impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disattivazione delle stesse e la consegna di nuove.

Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del Rappresentante dell'Ente fruitore indicato in premessa.

Il Comune è legittimato a monitorare e tenere traccia dei log di accesso al proprio sistema informativo.

#### **ART. 4 – TITOLARITÀ DELLA BANCA DATI**

Il Comune di Pontoglio conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema nonché a sopraggiunte modifiche normative.

La banca dati essendo di esclusiva titolarità del Comune non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

#### **ART. 5 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Comune di Pontoglio fornisce le credenziali di accesso alla banca dati anagrafica, nei limiti imposti dalla presente convenzione.

L'Ente fruitore, verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità richiesti per lo svolgimento del presente incarico, individua come **Responsabile del Trattamento** dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del trattamento può coincidere con il Rappresentante dell'Ente convenzionato indicato in premessa.

Il Responsabile del Trattamento si impegna a dare comunicazione dei soggetti **Incaricati del Trattamento** da abilitare, all'interno della propria struttura, all'interrogazione della banca dati osservando rigorosamente le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza stabiliti dalla legge n.

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), allegando una scheda identificativa meglio specificata nel successivo articolo.

Il soggetto fruitore si impegna a incaricare del trattamento ogni operatore indicato in elenco e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti la sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati delle proprie credenziali d'accesso (user-id e password provvisoria) che verranno fornite in busta chiusa a ciascun incaricato.

In caso di cessazione di un operatore incaricato, il soggetto fruitore si impegna a darne tempestiva notizia (entro 3 giorni) al Comune tramite PEC affinché venga disabilitato.

In caso di sostituzione del Responsabile del Trattamento, il soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le generalità del nuovo Responsabile. Nessuna responsabilità, deriva in capo all'Ente erogatore per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO FRUITORE**

L'Ente convenzionato, si assume gli oneri e i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati delle proprie credenziali d'accesso di cui agli artt.2 e 3 che verranno fornite in busta chiusa al Rappresentante dell'Ente Fruitore indicato in premessa, previa comunicazione, al Comune, dei dati sotto indicati, relativi a ciascun operatore incaricato:

- Cognome e nome
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- Qualifica
- recapito telefonico, e-mail e fax

A ciascuna scheda dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità del singolo operatore.

L'Ente fruitore si impegna a incaricare del trattamento ogni operatore indicato in elenco e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti la sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

In caso di cessazione o trasferimento in altra sede di un operatore incaricato, il soggetto fruitore si impegna a darne tempestiva notizia (entro 3 giorni) al Comune tramite PEC affinché venga disabilitato.

#### **ART. 7 – CANONE E SPESE CONTRATTUALI**

Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dall'Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone. Non sono previste spese contrattuali.

#### **ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui il Comune comunicherà al soggetto richiedente, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati.

La medesima convenzione avrà durata di **anni tre**, dalla data di sottoscrizione.

In mancanza di disdetta da parte del Comune o da parte dell'Ente fruitore, da inoltrarsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori anni tre e così di tre anni in tre anni.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative, regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verificano eventi – di natura organizzativa, tecnologica – che motivino l'interruzione del collegamento telematico e la cessazione della comunicazione dei dati, il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata al soggetto fruitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni lavorativi.

#### **ART. 9 – FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO.**

L'Amministrazione Comunale di Pontoglio si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 10 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 26.04.1986, n° 131.

#### **Art. 11 – COMUNICAZIONE**

La stipula della presente convenzione sarà comunicata a cura del Comune all'Ufficio dati pubblici di DigitPA - [datipubblici@digitpa.gov.it](mailto:datipubblici@digitpa.gov.it) - a norma D. Lgs. n. 82/2005 come modificato dal D. Lgs. 179/2016, con le modalità indicate nelle Linee guida del giugno 2013. La comunicazione deve fornire in dettaglio:

- oggetto della convenzione
- durata della convenzione
- soggetto fruitore
- responsabili per la convenzione dell'Amministrazione titolare e dell'Amministrazione beneficiaria.

Le parti danno atto e convengono che il Comune si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato qualora l'Autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione e utilizzo del servizio, elementi di criticità e/o altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti si riservano altresì di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma 2.

#### **Art. 12 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto

*Per il Comune di Pontoglio*

*Per l'Ente Fruitore*

.....

.....